

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E FORNITURA

### Condizioni generali di acquisto e fornitura di Rieter Morando s.r.l. , Strada Rilate 22 – 14100 Asti – Italia

#### 1. Oggetto e ambito d'applicazione

- a) Le presenti Condizioni Generali di acquisto (in seguito «Condizioni Generali») si applicano a proposito dell'acquisto di prodotti o servizi da parte di Rieter Morando (di seguito «l'Acquirente») nei confronti dei propri fornitori (di seguito «Fornitore/i»).
- b) Le presenti Condizioni Generali di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini e i contratti di acquisto stipulati dall'Acquirente.
- c) Qualsiasi modifica o aggiunta a queste Condizioni Generali, così come qualsiasi diversa o ulteriore condizione di vendita del Fornitore deve essere accettata per iscritto dall'Acquirente.
- d) In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le specifiche disposizioni contenute negli ordini emessi dall'Acquirente, queste ultime prevalgono.

#### 2. Ordini

- a) Gli ordini e i contratti, così come aggiunte o modifiche agli stessi, devono essere formulati per iscritto. A tal fine, tali documenti si considerano scritti qualora siano inviati a mezzo di fax o di posta elettronica.
- b) Eventuali accordi verbali saranno validi soltanto nella misura in cui saranno confermati per iscritto da parte dell'Acquirente.
- c) L'oggetto dell'ordine è costituito dalla descrizione del prodotto, con l'eventuale specifica tecnica, la quantità, il prezzo e i termini di consegna, oltre ad eventuali condizioni specifiche stipulate.
- d) Salvo diverso accordo scritto, il preventivo del Fornitore è gratuito.

#### 3. Conferma dell'ordine

- a) Gli ordini devono essere sottoscritti e controfirmati dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione.
- b) Il contratto si intenderà concluso se perverrà all'Acquirente una conferma dell'ordine non corredata da alcuna modifica o aggiunta rispetto all'ordine originario.
- c) L'inizio di esecuzione del contratto da parte del Fornitore sarà considerato quale tacita accettazione dell'ordine dell'Acquirente. In tal caso, in conformità al comma 2 dell'articolo 1327 del codice civile, il Fornitore è tenuto a dare avviso all'Acquirente dell'inizio di esecuzione. In caso contrario, l'Acquirente potrà chiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni.

#### 4. Revoca degli ordini

Fino alla conferma dell'ordine ai sensi dell'articolo 3.1 o all'avviso dell'inizio dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 3.2, l'Acquirente potrà revocare l'ordine di acquisto.

#### 5. Trasferimento dei rischi

- a) Se non diversamente disposto nei singoli ordini d'acquisto, le consegne avverranno reso sdoganato secondo quanto previsto nei termini Incoterms 2021. Il Fornitore supporterà i rischi anche

nell'ipotesi in cui incarichi un vettore o uno spedizioniere del trasporto.

- b) Le medesime condizioni valgono anche in caso di consegna di prodotti o servizi in riparazione o sostituzione dei prodotti o servizi originariamente forniti.

#### 6. Termini di consegna, penalità e interessi moratori

- a) Salvo stipulazione contraria, i termini di consegna indicati nell'ordine di acquisto s'intendono tassativi.
- b) In caso di ritardo, purché non dovuto a una causa di forza maggiore, l'Acquirente acquisisce, senza obbligo di messa in mora, il diritto di chiedere al Fornitore, a titolo di penale, un importo pari al (1%) entro un tetto massimo del (10%) del prezzo netto del prodotto o del servizio per ogni giorno di ritardo nella consegna. Ciò non è pregiudizievole del diritto dell'Acquirente di richiedere il risarcimento per il maggior danno subito in conseguenza del ritardo del Fornitore.
- c) Nel caso in cui il ritardo superi 15 giorni, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto.
- d) senza pregiudizio del suo diritto di percepire la penalità ai sensi dell'art. 6.b Se il danno non è risarcito interamente dalla penalità, l'Acquirente ha il diritto di richiedere anche il risarcimento per il maggior danno.
- e) L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare consegne anticipate rispetto al termine di consegna pattuito. Nell'ipotesi in cui l'Acquirente rifiuti la consegna anticipata, il Fornitore sopporta tutti i costi relativi, tra i quali, a titolo esemplificativo, la spesa relativa alla restituzione dei prodotti.
- f) Gli interessi moratori saranno dovuti al Fornitore a partire da 60 (sessanta) giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura di pagamento. Il Fornitore avrà diritto a chiedere interessi di mora per un importo pari al 1 % al di sotto del tasso di riferimento.
- g) Qualora l'Acquirente debba pagare degli interessi moratori, essi saranno pagati ratealmente.

#### 7. La consegna

- a) Le consegne o le forniture difformi dalle specifiche potranno essere rifiutate dall'Acquirente. Esse saranno accettate soltanto previo consenso dell'Acquirente espresso in forma scritta.
- b) Qualora, nell'ordine o nel contratto sia prevista la posa in opera (installazione e/o avviamento) a cura del Fornitore, egli dovrà sostenere i costi indiretti connessi come, a titolo esemplificativo, le spese relative al trasporto
- c) Il Fornitore ha l'obbligo di avvertire l'Acquirente di eventuali difficoltà che ostacolano la capacità di fornire i prodotti o i servizi nei termini concordati e secondo la qualità pattuita. Tale obbligo fa comunque salvo il diritto dell'Acquirente di chiedere il

risarcimento dei danni che siano conseguenza diretta di tali difficoltà.

- d) Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria al regolare utilizzo dei prodotti.

#### **8. Imballaggio**

- a) L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere, nei singoli ordini, specifiche modalità di imballaggio dei prodotti, ai quali il Fornitore dovrà attenersi. In mancanza di tali indicazioni, lo standard a cui il Fornitore deve attenersi è quello di un imballaggio che garantisca l'integrità del prodotto, con riferimento sia all'adeguatezza al medesimo sia al trasporto.
- b) Nell'ipotesi di danni derivanti da rottura, deterioramenti o ammanchi derivanti da difetti di imballaggio, i danni saranno a carico del Fornitore, qualunque siano le condizioni di resa
- c) Il prezzo indicato nell'ordine si ritiene comprensivo di tutte le spese relative all'imballaggio.

#### **9. Titolo**

Salvo diversamente disposto, il titolo di proprietà sui prodotti ed ogni rischio passerà in capo all'Acquirente alla consegna dei prodotti in conformità con l'articolo 5 del presente contratto.

#### **10. Ispezioni, verifiche, accettazione, garanzia**

- a) L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare ispezioni e verifiche sulle forniture durante il processo di produzione e di effettuare, in qualsiasi momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di ispezione o verifica dovessero dare all'Acquirente motivi per ritenere che le merci non siano o non saranno conformi a quanto ordinato, l'Acquirente darà comunicazione al Fornitore entro tot giorni dall'ispezione, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcuna spesa per l'Acquirente) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori verifiche ed ispezioni.
- b) Le eventuali ispezioni e verifiche effettuate, quand'anche non seguite da rilievi da parte dell'Acquirente, non potranno essere considerate accettazione dei prodotti. Parimenti, la consegna della merce, comunque e ovunque avvenuta, non comporta accettazione della stessa. L'acquirente potrà verificare la merce fino a venti giorni dopo l'avvenuta consegna e, nel caso in cui rilevi la sussistenza di vizi e/o difetti e/o non conformità, avrà diritto di esigere dal Fornitore la sostituzione di quanto consegnato ed il pagamento delle penali e, eventualmente, dei risarcimenti.
- c) L'Acquirente ha il diritto di rimediare direttamente ai difetti riscontrati a spese del Fornitore nel caso di in danni imminenti o quando sono richieste immediate azioni atte a limitare danni o quando il Fornitore acconsente all'Acquirente di provvedere direttamente al rimedio.
- d) La pretesa dell'Acquirente di porre rimedio al difetto di qualità decade dopo 24 mesi dall'accettazione della consegna da parte dell'Acquirente, a meno che entrambe le parti non siano giunte ad un diverso accordo scritto. Sarà sufficiente per l'Acquirente sostenere la sua pretesa se il difetto di qualità è stato denunciato entro il suddetto termine.

- e) Se un difetto di qualità compare dopo un trasferimento del rischio entro il termine previsto nella sezione 10.d si presume che il difetto di qualità esistesse già al momento del passaggio del rischio, a meno che ciò non sia incompatibile con la natura della cosa o con il difetto di qualità.
- f) Se una modifica deve essere eseguita, l'Acquirente deve imporre al Fornitore un congruo termine entro il quale deve essere effettuata la modifica. Qualora il Fornitore non ponga rimedio a un difetto di qualità denunciato entro tale termine, l'Acquirente può eseguire il rimedio in nome ea rischio del Fornitore stesso, oppure può incaricare terzi di farlo. Inoltre, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto.
- g) In caso di vizi di proprietà, il Fornitore manleva l'Acquirente e i clienti dell'Acquirente da pretese di terzi. In caso di vizi di proprietà si applica un termine di prescrizione di 10 anni.

#### **11. Responsabilità da prodotto ed assicurazione**

- a) Il Fornitore rimane unico e solo responsabile per i danni a persone e cose causati dai prodotti consegnati, nel caso in cui tali danni derivino da difetti di fabbricazione o dalla consegna di documentazione che presenta informazioni errate sull'uso dei prodotti.
- b) Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere in vigore opportuna e congrua copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile da prodotto difettoso e a fornirne evidenza documentale su richiesta dell'Acquirente.
- c) In caso l'oggetto dei singoli ordini siano lavorazioni di prodotti consegnati dall'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto, su richiesta dell'Acquirente, a dare evidenza documentale anche della stipula di congrua polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da furto ed incendio.
- d) Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.

#### **12. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

- a) L'Acquirente mantiene la proprietà di ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale connesso con progetti e disegni, idee, processi, metodi e invenzioni, brevettabili o non, unitamente ai modelli know-how, competenze, attrezzature e tutta la documentazione tecnica illustrativa consegnata eventualmente al Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ordine.
- b) Pertanto la consegna di qualsiasi documento, in qualsiasi forma, cartacea o elettronica, da parte dell'Acquirente non può in alcun modo conferire al Fornitore, né a qualsiasi avente causa di quest'ultimo, espressamente o implicitamente, qualunque licenza di qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale dell'Acquirente o dei suoi licenzianti, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
- c) Il Fornitore non può riprodurre i manuali, disegni, progetti, capitoli tecnici, specifiche, metodi o documenti dell'Acquirente salvo diversa autorizzazione espressa e scritta di quest'ultimo. In caso di violazione di questo articolo, l'Acquirente ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti.
- d) Il Fornitore garantisce all'Acquirente piena manleva nei confronti di pretese di terzi nel caso in cui la documentazione consegnata in

forza degli ordini violi brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

- e) Il Fornitore garantisce inoltre che non è pendente alcun procedimento (a suo carico) per violazione di detti diritti avente ad oggetto i Prodotti.
- f) Se il Fornitore non ha il pieno diritto di proprietà industriale ed intellettuale, egli si impegna ad ottenerne la licenza d'uso e a prestare eventualmente manleva.
- g) Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.

### 13. Prezzi

- a) I prezzi indicati nel contratto sono fissi.
- b) I prezzi dei prodotti sono indicati negli ordini e comprendono tasse, oneri di trasporto e assicurazione, dazi doganali, spese d'imballaggio, trasporto e consegna ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 8.
- c) L'importo del compenso per i prodotti e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto; i prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Eventuali costi supplementari saranno quindi riconosciuti dall'Acquirente solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.
- d) Il prezzo sarà dovuto entro il termine indicato nella fattura del Fornitore.
- e) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

### 14. Fatturazione e compensazione

- a) Il Fornitore emetterà fatture per i prodotti indicati negli ordini in data non antecedente alla data di consegna.
- b) Le fatture dovranno contenere un riferimento al numero d'ordine ed indicare la quantità e la descrizione dei prodotti.
- c) Ogni documento d'accompagnamento dei prodotti dovrà contenere il numero d'ordine e il codice prodotto dell'Acquirente, in modo da consentire l'identificazione e accettazione dei Prodotti.
- d) L'Acquirente potrà sospendere il pagamento delle fatture non riportanti il numero d'ordine o contenenti indicazioni errate. L'Acquirente potrà portare in compensazione rispetto alle fatture del Fornitore qualsiasi somma dovuta dal Fornitore all'Acquirente a qualsiasi titolo ivi incluso per risarcimento danni, anche non dipendente dagli stessi titoli della fattura medesima e anche ove il credito dell'Acquirente non sia certo, liquido ed esigibile.

### 15. Cessione del credito

Il Fornitore non può cedere i suoi crediti nei confronti dell'Acquirente, o farli riscuotere da terzi senza previo consenso scritto di quest'ultima.

### 16. Sospensione di pagamenti

In conformità all'articolo 1460 del codice civile, qualora il Fornitore sia inadempiente nei confronti di uno degli obblighi contenuti nelle presenti Condizioni Generali, l'Acquirente ha il diritto di sospendere i pagamenti.

### 17. Recesso dal contratto

L'Acquirente avrà il diritto di recedere dalle Condizioni Generali o da singoli ordini a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore in caso:

- a) Il Fornitore sia oggetto di una procedura concorsuale
- b) il Fornitore non abbia adempiuto a qualunque delle sue obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali o dagli ordini nonostante siano trascorsi tot gg/settimane dal ricevimento da parte del Fornitore di una diffida ad adempiere inviata dall'Acquirente, fermo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Acquirente
- c) in caso di ritardo nella consegna, in conformità all'articolo 6.c.
- d) in caso di forza maggiore, in conformità all'articolo 18.c.

### 18. Forza Maggiore

- a) Le parti non saranno responsabili per il ritardo o la mancata esecuzione delle obbligazioni cui sono tenute a causa di eventi imprevedibili e al di fuori del loro diretto controllo. Ciò comprende, tra altri: eventi naturali, inclusi terremoti e alluvioni, disordini civili o militari, incendi, epidemie, guerre, insurrezioni, embargo e restrizioni energetiche.
- b) In caso di forza maggiore, le date di consegna dei Prodotti potranno essere posticipate per il tempo necessario ad eliminare la causa del ritardo.
- c) Durante tali eventi l'Acquirente avrà la facoltà, lasciando impregiudicato ogni altro suo diritto, di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura, qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni dell'Acquirente siano considerevolmente ridotti per qualsiasi motivo.

### 19. Segretezza

- a) Il Fornitore deve mantenere segreta qualsiasi informazione di natura commerciale e tecnica resa disponibile dall'Acquirente (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza.
- b) Il Fornitore risponde per qualsiasi violazione da parte delle persone a cui tali informazioni sono rivelate presso la sede del Fornitore ai fini di effettuare le forniture all'Acquirente.
- c) Il Fornitore si astiene da qualsivoglia forma d'uso di tali informazioni, salva l'autorizzazione scritta dell'Acquirente. A richiesta dell'Acquirente, inoltre, tutte le informazioni, nonché i beni e gli strumenti dati in uso dall'Acquirente devono essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti.
- d) Solo una dichiarazione scritta dell'Acquirente può liberare il Fornitore, in tutto o in parte, da uno degli obblighi di cui all'art. 19.1
- e) Pertanto il Fornitore s'impegna a non rivelare tali informazioni a terzi, a non divulgarle o usarle per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine o da quelli diversi eventualmente autorizzati per iscritto dall'Acquirente.
- f) Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi, a meno di consenso da parte dell'Acquirente, l'esistenza di contratti o ordini d'acquisto o rapporti commerciali con l'Acquirente.
- g) Questo obbligo di riservatezza ha durata anche successiva alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.

## 20. Ultrattività.

Le seguenti clausole continuano ad essere valide anche dopo la risoluzione e/o scadenza delle Condizioni Generali e degli ordini: articolo 11 (Responsabilità da prodotto ed assicurazione), articolo 12 (Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale), articolo 19 (Segretezza).

## 21. Inefficacia di clausole

L'eventuale inefficacia delle altre clausole delle presenti Condizioni Generali o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

## 22. Legge Applicabile e Foro Competente.

- a) Le presenti Condizioni Generali e qualunque contratto o ordine intercorso tra l'Acquirente ed il Fornitore sono sottoposte alla legge italiana, con esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, della convenzione dell'Aja relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, e di altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita dei Prodotti.
- b) Tutte le controversie derivanti o connesse con le presenti Condizioni Generali e con tutti i contratti o ordini conclusi tra l'Acquirente e il Fornitore devono essere definitivamente ed esclusivamente risolte dal Tribunale di Asti.

## 23. Ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e altri sistemi di gestione

Il fornitore garantisce che la sua azienda opera con sistemi di gestione approvati per l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e altri, preferibilmente conformi a DIN EN ISO 9001: 2015, DIN EN ISO 14001: 2015 o DIN EN ISO 50001: 2011.

In particolare, ci aspettiamo che il fornitore agisca in modo ecologico ed energetico, rispettando i seguenti punti:

- a) Fornitura delle schede di dati di sicurezza UE per materie prime, materiali di consumo e forniture alla prima consegna e successivamente almeno una volta all'anno, e dopo ogni modifica delle schede di dati di sicurezza.
- b) Conformità alle pertinenti norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro.
- c) Motivazione di tutti i dipendenti della sua azienda ad attuare misure di protezione ambientale per promuovere comportamenti eco-responsabili e attenti all'energia.
- d) Uso delicato delle risorse nei processi produttivi.
- e) Sviluppo di prodotti ecologici ea risparmio energetico con lunga durata e prevenzione/riduzione dei processi produttivi inquinanti, riducendo anche il materiale di imballo per la spedizione.
- f) Impegno per lo smaltimento ecologico degli scarti di produzione.
- g) Utilizzo dell'energia con il più alto apporto possibile di energie rinnovabili.
- h) Utilizzo di veicoli secondo Euro 6 o superiore e utilizzo ottimale dei veicoli.

## 24. Riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati

- a) Per quanto necessario per l'adempimento contrattuale e per l'adozione di misure precontrattuali, possiamo trattare dati

personali come persone contrattuali e dati di contatto commerciali.

- b) Il trattamento dei dati personali deve seguire le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e, se applicabile, altre norme sulla protezione dei dati